



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1 – Principi fondamentali e finalità educative

La scuola statale ha le sue finalità statuarie discendenti dal diritto primario di ogni soggetto all'istruzione e all'educazione e dal dovere di operare per lo sviluppo del Paese.

La scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado tendono al conseguimento dei seguenti fini:

- promozione della prima alfabetizzazione culturale
- educazione alla convivenza civile
- conquista dell'autonomia
- acquisizione delle competenze disciplinari di base

La scuola favorisce l'incontro fra gli alunni e l'integrazione dei soggetti con difficoltà.

Tende a potenziare la soggettività, l'intersoggettività, l'innovazione, la ricerca.

I valori di cui la scuola si fa promotrice sono quelli sanciti dalla nostra Costituzione.

Art. 2 – Organi Collegiali (OO.CC.)

Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola.

Sono istituiti:

- il Consiglio di Istituto (C.d.I.)
- la Giunta Esecutiva (G.E.)
- il Collegio dei Docenti (C.d.D.)
- il Consiglio d'Intersezione, di Interclasse e di Classe.

Art. 3 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di regola non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con apposito avviso che va affisso all'albo dell'Istituto Comprensivo e delle scuole, ed indirizzato mediante lettera o posta elettronica ai singoli membri dell'organo collegiale.

L'avviso della convocazione, firmato dal Presidente, deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata telefonicamente e in tempi brevi.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro.

Art. 4 – Consiglio di Istituto

Il C.d.I. è l'organo collegiale che unisce tutte le componenti scolastiche.

Il Consiglio di Istituto si occupa del funzionamento amministrativo delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado.

Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e degli altri organismi dell'Istituto, ha una responsabilità generale con diritto d'iniziativa e di indirizzo in tutte le materie indicate dalla legge.

In particolare spetta al Consiglio:

- deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- deliberare il regolamento interno;
- definire le modalità di svolgimento dell'orario scolastico nelle scuole;
- deliberare sulle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione, le iniziative di partecipazione ad attività culturali e sportive;
- indicare i criteri per la formazione delle classi;
- indicare i criteri per l'assegnazione delle classi agli insegnanti;
- indicare i criteri generali per la programmazione delle attività integrative;
- consentire l'utilizzazione dei locali scolastici e delle attrezzature.

Art. 5- -Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto:

- elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva

Nella votazione, che si effettua a scrutinio segreto, sono eletti i candidati che per ciascuna delle componenti elettive ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, sono eletti i candidati più anziani.

La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi, da due genitori, da un docente e da un non docente.

La Giunta Esecutiva:

- prepara i lavori del Consiglio (ma è salvo il diritto di iniziativa del Consiglio stesso);
- propone al Consiglio il Programma Annuale.

Art. 6- -Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Il Consiglio elegge anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste sopra, per l'elezione del Presidente.

Art. 7- -Convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio:

- assumendo direttamente l'iniziativa;
- su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva;
- su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Istituto.

Art. 8 – Pubblicità delle sedute

Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio (tutti i genitori, docenti e personale amministrativo e ausiliario). Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto dal Presidente del Consiglio, di sua iniziativa, o su richiesta di un consigliere. Le modalità di ammissione del pubblico alle sedute sono accettate dal Presidente in relazione ad alcuni criteri:

- di favorire al livello più alto possibile la partecipazione degli elettori alle sedute
- di valutare la capienza e l'idoneità dei locali disponibili in rapporto alle persone presenti;
- di realizzare un ordinato svolgimento della seduta del Consiglio, senza che sia turbata la libertà di espressione e di deliberazione.

Qualora il comportamento del pubblico che assiste non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti della Provincia, del Comune, della ASL, nonché di altre persone o enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita o il funzionamento della scuola.

L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale sarà deciso dal Consiglio e inoltrato dal Presidente.

La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto. Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola ma non diritto di voto.

Art. 9 – La discussione e la votazione nelle sedute del Consiglio

Nella discussione il Consiglio può trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno; argomenti diversi non possono essere presi in esame, a meno che la loro introduzione sia giustificata da motivi di urgenza e venga richiesta all'inizio della seduta.

L'ordine di trattazione degli argomenti è quello stabilito nell'avviso di convocazione salvo particolari necessità.

Due sono le forme possibili di votazione: tacita e palese.

La votazione tacita si ha quando tutti tacciono, dopo che il Presidente ha enunciato che, se nessuno chiede la parola, l'oggetto in discussione si intenderà approvato. In tal caso l'approvazione si intende unanime.

La votazione Palese può effettuarsi:

- peralzata di mano
- per appello nominale
- per scheda segreta.

Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque prescritta la votazione segreta quando si faccia questione di persone.

Art. 10 – Dimissioni, decadenze, surroghe

I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissioni e di decadenza.

Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio

Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi:

- quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive;
- quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio un insegnante collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell'Istituto).

La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della lista alla quale apparteneva il membro cessato.

L'atto di surroga è di competenza del Dirigente scolastico.

Qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surroga, si devono indire elezioni suppletive limitatamente al numero di componenti da integrare.

Art. 11 – Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto, è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Collegio dei Docenti:

- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto ed esercita i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento;
- cura la progettazione curricolare dell'attività educativa e didattica;
- valuta l'andamento dell'attività didattica per verificarne l'efficacia in rapporto alle Indicazioni Nazionali;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime;
- formula proposta in ordine alla formazione delle classi, alla assegnazione degli insegnanti alle sezioni o classi tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- provvede all'adozione dei libri di testo;
- promuove iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti dell'Istituto.

Art. 12 – Convocazione dei Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico, e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre.

L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.

Le riunioni del Collegio non sono pubbliche ed hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 13 – Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe

a) Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell'infanzia, i Consigli di Interclasse nella scuola primaria e i Consigli di Classe nella scuola secondaria di 1° grado sono rispettivamente composti

- dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nelle scuole dell'infanzia
- dai docenti delle classi dello stesso plesso nelle scuole primarie
- dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria di 1° grado.

b) Fanno parte altresì dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe

- nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi funzionanti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti
- nella scuola secondaria di 1° grado, fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna classe.

c) I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal dirigente scolastico o da un docente da lui delegato e si esprimono sulle materie di cui al D.Lvo n° 297/1994.

In particolare:

- formulano proposte in ordine all'azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate;
- esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo (scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado)
- hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, genitori ed alunni.

d) Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al presente articolo con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte.

Art. 14 – Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado possono riunirsi in assemblea per riunioni di plesso od anche di singole classi, nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni.

La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente scolastico, con l'indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno e del nome di chi presiederà l'assemblea.

È competente il Dirigente scolastico a conferire l'autorizzazione.

Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di Istituto.

Art. 15 – Associazione dei genitori

Viene favorito lo sviluppo delle iniziative promosse dalle Associazioni dei Genitori della scuola.

Le stesse associazioni sono soggetti autonomi sul piano giuridico:

- non sono sostitutive del ruolo e delle funzioni di alcun organismo collegiale della scuola;

- lo scopo giuridico delle predette Associazioni dei Genitori è di assumere iniziative che favoriscano la collaborazione tra scuola e famiglia e che migliorino la qualità del lavoro scolastico; a tal fine, esse programmano le loro attività d'intesa con gli operatori della scuola e coordinano i propri interventi con quelli degli organi collegiali ufficiali.

Art. 16 – Ingresso e uscita da scuola; vigilanza sugli alunni

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni. Sarà cura dei docenti predisporre le modalità organizzative per un corretto e ordinato ingresso e per una uscita – in condizioni di sicurezza – degli alunni. Al termine delle lezioni ogni alunno deve essere consegnato al proprio genitore (o persona delegata); in nessun caso può essere lasciato andare a casa da solo o essere affidato a minorenni; soltanto nella scuola secondaria di 1° grado è possibile, verificate le condizioni di fattibilità, autorizzare gli alunni all'uscita autonoma.

L'obbligo di vigilanza sull'incolumità dei ragazzi sussiste per l'intero arco di durata delle lezioni, non che per ogni uscita o viaggio d'istruzione previsti nell'ambito della programmazione didattica.

Nel caso in cui gli alunni, che non fruiscono dello scuolabus, rimangano da soli, all'uscita della scuola, perché non prelevati dai genitori o da chi per loro, qualora la scuola non sia nella possibilità di mettersi in contatto con i genitori dell'alunno, gli insegnanti provvederanno ad avvertire le autorità competenti (Carabinieri o Polizia Locale).

Art. 17 – Intervallo

Motivazioni di ordine igienico, educativo e didattico inducono a confermare il tradizionale intervallo ("ricreazione"), che è fruito in ogni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in un solo periodo, di circa 15 minuti; nella scuola secondaria si può effettuare una seconda pausa in considerazione dell'orario scolastico.

Il personale docente è sempre presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l'intervallo si svolga in un clima educativo ed utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione di una piccola merenda).

È vietato in ogni caso consumare cibi e bevande al di fuori di quelle che ogni bambino porta con sé per il consumo personale.

Art. 18 – Ritardi – Assenze – Uscita anticipata degli alunni

Il ritardo con cui l'alunno perviene a scuola, dopo l'inizio delle lezioni, è ammesso solo in quanto sia motivato da ragioni particolari e giustificate. Nel caso di ritardi abituali o comunque ritenuti ingiustificati, l'insegnante provvederà a comunicare ai genitori dell'alunno la situazione e richiederà agli stessi i motivi che sono alla base del comportamento dell'alunno. I casi più gravi saranno segnalati al Dirigente scolastico. Si segnaleranno inoltre le assenze continuative ingiustificate.

Tutte le assenze degli alunni, anche di un solo giorno, vanno giustificate alla scuola, dal genitore o da chi ne fa le veci, in forma scritta.

Nella scuola dell'infanzia l'assenza non giustificata dell'alunno per trenta giorni (comprese le festività) determina il depennamento dell'alunno dalla frequenza della scuola per l'intero anno scolastico in corso. L'assenza, non giustificata, per dieci giorni consecutivi (comprese le festività) dal servizio mensa e dalla frequenza del turno pomeridiano determina il depennamento, limitato al turno pomeridiano, per l'intero anno scolastico in corso.

L'alunno non può allontanarsi dalla scuola durante le ore in cui si svolgono le attività didattiche, salvo dichiarazione sottoscritta su specifico stampato dai genitori o da persona delegata maggiorenne, all'atto del ritiro.

Quando l'uscita degli alunni non venga richiesta per esigenze episodiche ed occasionali, bensì per necessità prolungate o permanenti (ad esempio per terapie), la domanda della famiglia sarà rivolta alla Segreteria dell'Istituto.

Art. 19 – Assegnazione dei compiti a casa

I docenti delle scuole primarie e secondaria di 1° grado assegnano i compiti per casa come occasione per riflettere ed esercitarsi sugli argomenti già affrontati in classe, per sviluppare l'autostima e il senso di responsabilità degli alunni.

L'assegnazione dei compiti deve avvenire in maniera equilibrata, sia in relazione alla quantità che ai tempi di esecuzione.

Art. 20 – Comportamento degli alunni

Gli alunni che frequentano le scuole dell'Istituto sono tenuti a:

- a. tenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli insegnanti, i collaboratori scolastici, i compagni di classe;
- b. rispettare gli orari d'ingresso e d'uscita;
- c. non introdurre a scuola materiali pericolosi (coltellini, petardi, etc.); se ciò si verifica i docenti ritireranno detti materiali e informeranno i genitori per la riconsegna;
- d. avere un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico;
- e. aver cura e rispetto degli arredi e di tutti i materiali e le strutture della scuola;
- f. usare correttamente e lasciare in ordine tutti gli spazi interni (biblioteca, sala computer, etc.) ed esterni (cortile) della scuola;
- g. evitare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri;
- h. non utilizzare telefoni cellulari a scuola (o altri mezzi di comunicazione simili); se ciò si verifica i docenti ritireranno l'apparecchio e informeranno i genitori per la riconsegna; per comunicazioni urgenti e indifferibili potrà eccezionalmente essere usato il telefono della scuola.

Art. 21 – Divieto di ingresso degli estranei nella scuola

Durante il normale orario scolastico è fatto divieto a chiunque di sospendere o interrompere le attività educative e le lezioni; non è quindi consentito agli insegnanti ricevere persone estranee alla scuola.

Tale divieto deve estendersi a tutti coloro che si presentassero alle scuole dell'Istituto; soltanto situazioni assolutamente particolari potranno essere salvaguardate, ma eccezionalmente e su motivata autorizzazione dell'insegnante Fiduciaria che contatterà a sua volta la Segreteria dell'Istituto.

Il personale di sorveglianza presente nella scuola è incaricato di far rispettare il suddetto divieto comunicando alla Segreteria dell'Istituto eventuali problemi o situazioni che dovessero sorgere.

Art. 22 – Consulenza nelle scuole ed interventi di esperti

In relazione alle possibili richieste di interventi di esperti che svolgano in orario scolastico ed extrascolastico attività integrative di varia natura (linguistiche, musicali, motorie, informatiche, cinematografiche, di educazione stradale, ambientale, etc.), le scuole si atterranno alle seguenti direttive.

- Tutte le iniziative debbono essere deliberate dal Collegio dei Docenti per la valutazione degli aspetti didattici pedagogici, e dal Consiglio di Istituto per la valutazione degli aspetti organizzativi e finanziari.

- Le iniziative direttamente collegate alle vigenti Indicazioni Nazionali possono essere realizzate durante il normale orario scolastico: tutte le altre vanno collocate in orario extrascolastico e non possono essere considerate che facoltative.
- Tutte le attività che si svolgono durante l'orario scolastico prescritto dalla vigente normativa debbono essere effettuate esclusivamente da personale docente statale; eventuali "esperti" possono essere chiamati saltuariamente, e in via del tutto eccezionale, per determinate specifiche attività di consulenza e come momento circoscritto nel tempo. Resta pertanto esclusa ogni sistematicità nella collaborazione di persone esterne all'Amministrazione scolastica.
- L'eccezionale e saltuaria presenza di detto personale esperto, resta subordinata al preventivo accertamento del possesso di indiscutibili requisiti culturali, professionali e morali.
- In ogni caso deve essere assicurata, in ciascuna fase dell'attività, la costante presenza del docente statale, non solo in ragione delle finalità di ordine didattico e formativo che con tali iniziative si intendono realizzare, ma anche in ordine all'obbligo di vigilanza ed alle relative responsabilità che fanno comunque carico alla scuola.
- Le iniziative meritevoli di svolgimento che non possono trovare applicazione nell'ambito dei criteri sopra delineati, possono essere prese in esame ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 275/99, utilizzando pienamente strutture e attrezzature della scuola, ma al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 23 – Partecipazione dei genitori alla vita della scuola

Deve essere favorita la partecipazione di tutti i genitori alle riunioni ed alle assemblee, convocate dall'Istituto Comprensivo, dall'insegnante o dal rappresentante di classe, dal Consiglio di Istituto. Le riunioni e le assemblee, ordinarie e straordinarie, devono svolgersi in orario extrascolastico.

Gli incontri scuola-famiglia (con la previsione di espliciti inviti, rivolti a tutti i genitori per partecipare ad assemblee di classe con la presenza dei docenti, o a colloqui) si svolgeranno con periodicità di norma bimestrale.

Gli aspetti educativi che coinvolgono scuola e famiglia sono indicati dettagliatamente nel "Patto di corresponsabilità educativa".

Art. 24 Comunicazione esterne

I Rappresentanti di classe/sezione sono autorizzati a distribuire comunicazioni scritte, attraverso gli insegnanti, riguardanti esclusivamente le attività della comunità scolastica.

Ogni altro tipo di comunicazione (volantini, avvisi, etc.) dovranno essere consegnati preventivamente presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo che provvederà all'eventuale distribuzione nelle classi/sezioni.

Art. 25 Uscite didattiche – Visite guidate e viaggi di istruzione – natura e caratteristiche

Si intendono per uscite didattiche le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico ma direttamente sul territorio circostante (per interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali... che si trovano nel centro abitato), purché le uscite si svolgano con una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero.

L'uscita didattica costituisce una normale condizione di lavoro della scolaresca; viene acquisita un'autorizzazione scritta dei genitori, specificando la destinazione della visita, all'inizio dell'anno scolastico. Le uscite didattiche saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Si intendono per visite guidate le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio, ovvero nel proprio comune ma per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero.

È stabilito il rientro nella medesima giornata ed è posto il divieto di viaggiare in orario notturno (prima delle ore otto e dopo le ore ventuno).

Le visite guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico-artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie; la loro finalità deve essere essenzialmente educativa.

Si intendono per viaggi di istruzione tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata: viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi interscolastici...); viaggi finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica; viaggi connessi ad attività sportive, campeggi, campi-scuola, settimane bianche, settimane verdi ...

I viaggi di istruzione, di norma non sono consentiti nelle scuole dell'infanzia e primarie; essi costituiscono un'ipotesi eccezionale e necessitano di procedure più articolate.

Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate e i viaggi di istruzione è di sei giorni per ciascuna classe.

Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola e devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a viaggi, visite o gite di istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa di responsabilità civile.

La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve cadere in coincidenza con altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini,...), non deve avvenire nell'ultimo mese di lezione e nei giorni prefestivi.

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o dei viaggi di istruzione, costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo-contabile. Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di regolarità procedurale, il piano annuale delle visite e dei viaggi deve essere predisposto dal Collegio dei Docenti entro la prima decade di ottobre di ogni anno scolastico.

Art. 26 – Criteri relativi alla formazione delle classi

Nella formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria di 1° grado il dirigente scolastico terrà conto dei seguenti criteri:

1. Acquisizione notizie dalle insegnanti della scuola dell'infanzia/primaria;
2. Acquisizione di informazioni istituzionali della ASL;
3. Distribuzione di un equo numero di maschi e femmine;
4. Mantenimento di un piccolo gruppo-alunni appartenenti alla stessa scuola dell'infanzia;
5. Eterogeneità delle fasce di livello delle competenze acquisite dagli alunni;
6. Inserimento degli alunni diversamente abili con altri bambini con cui si è instaurato un buon rapporto affettivo-relazionale;
7. Equa distribuzione dei bambini nati nell'ultimo mese dell'anno.
8. Equa distribuzione alunni stranieri.

Eventuali limitati spostamenti di classe saranno possibili, nei primi giorni di scuola, solo dietro motivata richiesta dei docenti.

Nel corso dell'anno scolastico eventuali richieste di spostamento di classe (non solo delle classi prime) o di scuola (fatto salvo il trasferimento di residenza della famiglia), avanzate dai genitori degli alunni, potranno essere accolte solo previo motivato parere del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe della scuola ove l'alunno frequenta, riunito con la presenza dei soli docenti. Il parere espresso dal Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe ha valore vincolante.

Art. 27 – Criteri per la formazione delle liste d’attesa nelle scuole dell’infanzia

In caso di necessità di formazione di liste di attesa nelle scuole dell’infanzia si procederà secondo i seguenti criteri:

1. Sono ammessi alla frequenza tutti gli alunni, regolarmente iscritti entro il termine previsto per le iscrizioni, con priorità rispetto all’età anagrafica; sono collocati in lista d’attesa gli alunni di minore età: la lista d’attesa si riferisce esclusivamente agli alunni nuovi iscritti; gli alunni già frequentanti nei precedenti anni scolastici – ancorché non residenti nel Comune – restano comunque ammessi alla frequenza.
2. Tra gli alunni iscritti nei termini precedono i più grandi d’età; in caso di concordanza di età precede l’alunno che ha il maggior numero di fratelli o sorelle minorenni;
3. Tra gli alunni iscritti dopo i termini, precedono i più grandi d’età; in caso di concordanza di età precede l’alunno che ha il maggior numero di fratelli o sorelle minorenni;
5. Gli alunni che compiono i tre anni d’età nel periodo 1° gennaio-30 aprile potranno frequentare, sin dal mese di settembre, a condizione che non ci siano alunni in lista d’attesa e che il numero totale degli alunni in ciascuna sezione non superi le 25 unità.

Art. 28 – Uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, fuori dell’orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come luogo di promozione culturale, sociale e civile. I Comuni, in quanto Enti proprietari, hanno facoltà di disporre la temporanea concessione di locali, previo assenso del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto accompagna il suo assenso o il suo rifiuto con una breve relazione dei motivi di ordine generale o di organizzazione interna che lo hanno indotto ad accettare o a respingere le singole richieste avanzate.

Le autorizzazioni devono stabilire le modalità e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia delle persone e del patrimonio.

La concessione dei locali in via eccezionale può essere autorizzata dal Dirigente scolastico.

Art. 29 – Regolamento disciplina degli alunni

Tutta l’organizzazione della vita della comunità scolastica è ispirata ad una logica di promozione della persona, della cultura, della partecipazione e della solidarietà. A tali principi è informato il “Regolamento di disciplina degli alunni” che è allegato al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.

Deliberato dal Consiglio di Istituto con Delibera n° 8 del 6 novembre 2012 e modificato con Delibera n. 31 del 30 settembre 2014.